

Sommario

CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA	2
ARTICOLO 1 (MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI) (SUPERAMMORTAMENTO)	2
ARTICOLO 1-BIS (REVISIONE MINI-IRES)	3
ARTICOLO 1-TER (MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI)	5
ARTICOLO 2 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX)	6
ARTICOLO 3 (CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO)	8
ARTICOLO 4 (RIENTRO DEI CERVELLI)	9
ARTICOLO 5 (MODIFICHE AL REGIME DEI FORFETARI)	13
ARTICOLO 6 (INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA)	14
ARTICOLO 7 (SISMA BONUS)	15
ARTICOLO 8 (TRATTAMENTO FISCALE DI STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI)	15
ARTICOLO 9 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO)	18
ARTICOLO 10 (AGGREGAZIONI D'IMPRESA)	19
ARTICOLO 11 (FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO)	21
ARTICOLO 12 (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI)	21
ARTICOLO 13 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PIR)	23
ARTICOLO 13 BIS (MISURA PER INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI QUALIFICATI DI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA NELL'ECONOMIA REALE)	24
ARTICOLO 14 (ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI)	25
ARTICOLO 15 (SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI)	25
ARTICOLO 16 (ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NEI COMUNI IN BASE ALLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA)	27
ARTICOLO 17 (PIANO GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI)	28
CAPO II MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI	29
ARTICOLO 18 (GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA)	29
ART. 18-BIS (NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI)	29
ARTICOLO 19 (MINIBOND)	33
ARTICOLO 20 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA)	34
ARTICOLO 21 (MODIFICHE ALLA MISURA NUOVA SABATINI)	34
ART. 21-BIS (SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE E AL RICAMBIO GENERAZIONALE)	34
ARTICOLO 22 (TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE)	35
ARTICOLO 23 (CARTOLARIZZAZIONI)	35
ARTICOLO 24 (SBLOCCA INVESTIMENTI IDRICI NEL SUD)	37
ARTICOLO 25 (DISMISSIONI IMMOBILIARI ENTI TERRITORIALI)	38
ARTICOLO 26 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA)	38
ART. 27 (AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE)	38
ART. 28 (SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE - SIS)	40
ART. 29 (NORMA PROGRAMMATICA PER LA PIANIFICAZIONE DELL'APERTURA DEGLI SPORTELLI AGEVOLATIVI) IN ATTESA MISE	41
ART. 30 (SEMPLIFICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI PATTI TERRITORIALI E DEI CONTRATTI D'AREA)	41
ART. 31 (AGEVOLAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI)	44
ARTICOLO 32 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE)	44
CAPO III TUTELA DEL MADE IN ITALY	46
ART. 33 (INTRODUZIONE DELLA DEFINIZIONE DI MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE E ISTITUZIONE DEL REGISTRO SPECIALE DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE. MISURE PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE DI IMPRESE TITOLARI DI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE)	46
ART. 34 (CONTRASTO ALL'ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI)	48
CAPO IV	55
ARTICOLO 35 FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)	55

MISURE URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

Misure fiscali per la crescita economica

Articolo 1

(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi) (superammortamento)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Relazione illustrativa

La disposizione reintroduce a partire dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento con l'inserimento di un tetto agli investimenti al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Relazione tecnica

La disposizione prevede la proroga della disciplina del super ammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020, con le stesse condizioni previste per l'anno 2018, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare l'agevolazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

La stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) presentate dai contribuenti nell'anno 2018 e riferite all'anno d'imposta 2017.

L'ammontare investito è stato, pertanto, maggiorato del 30 per cento, considerando un periodo di ammortamento di 7 anni, nel rispetto del tetto dei 2,5 milioni di euro.

Rispetto agli importi così ricostruiti, è stato stimato che la quota parte degli investimenti annuali, attribuibile ad acquisti effettuati nel secondo trimestre dell'anno, corrispondano al 90 % dell'importo totale.

Si riportano di seguito gli effetti di gettito nelle distribuzioni per competenza e cassa (con acconto IRES del 75%):

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130%) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	-73,5	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-73,5	0	0	0

Milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130%) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	0	-128,6	-202,1	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-18,4	55,1	0

Milioni di euro

Articolo 1-bis
(Revisione mini-IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l'imposta sul reddito delle società può essere applicata sul reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, in misura ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa è applicabile in misura ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3,5 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 dello stesso testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi precedenti è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di coordinamento e di attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Relazione illustrativa

La norma in esame sostituisce l'agevolazione prevista attualmente dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio per il 2019 - (c.d. mini-IRES) con un nuovo incentivo volto a individuare

una modalità di tassazione agevolata IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.

La nuova aliquota ridotta IRES, applicabile facoltativamente sul reddito di impresa dichiarato, è correlata quindi al solo reimpiego degli utili. Si prevede a regime l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 20 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione.

Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'“*incremento di patrimonio netto*” registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (*i.e.*, il 2018 nella generalità dei casi). Ovviamente, l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente “agevolabile” negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Ai sensi del comma 2, l'“*incremento di patrimonio netto*” è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Come si può notare, si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora sostanzialmente “per masse” e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – es. apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio, la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di *cash flow*, *etc.*). Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, in particolare, il reddito è inferiore all'importo dell'utile rilevante. Per tale motivo, al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell'eventuale eccedenza di utili. Si tenga presente, inoltre, che il soggetto potrebbe anche avere perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l'ammontare. Il riporto, pertanto, dell'eccedenza, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.

Sono disposte, ai commi 4 e 5, norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

Il comma 6 amplia l'ambito soggettivo interessato dalle disposizioni della norma estendendo il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni previste dal presente articolo con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della *tonnage tax*, dei cc.dd. forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale) e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Infine, si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

Relazione tecnica

La proposta normativa prevede, in sostituzione della agevolazione IRES (“Mini IRES al 15%”), l'applicazione dell'aliquota IRES agevolata pari al 22,5% per l'anno di imposta 2019, al 21,5% per il 2020, al 20,5% per il 2021 e al 20% dal 2022 solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto ad esclusione delle banche. Nei diversi anni l'utile agevolato tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto. La presente ipotesi è stata valutata anche per i contribuenti IRPEF interessati dalla modifica normativa.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati relativi agli utili reinvestiti in azienda (utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili). Tali utili, nei limiti del reddito imponibile, sono stati assoggettati all'aliquota agevolata IRES; le eccedenze sono riportabili negli esercizi successivi. Nel 2019 sono stati stimati utili reinvestiti, sulla base dei dati dell'anno di imposta 2017, per circa 83,4 miliardi di euro, di cui circa 64,5 miliardi di euro nei limiti del reddito imponibile e quindi agevolabili. La stima degli utili agevolabili per gli anni successivi è stata ottenuta simulando l'andamento del patrimonio netto e delle eccedenze sull'universo dei contribuenti interessati nel triennio di imposta 2015-2017, registrando una riduzione media del 28% e un utilizzo di eccedenze che incrementa l'agevolazione del 10% ogni anno. Tali variazioni sono state incorporate negli effetti di gettito degli anni successivi al 2019.

Per quanto riguarda le imprese rientranti in un consolidato fiscale, l'imponibile agevolato è stato individuato applicando il rapporto tra reddito agevolato e reddito complessivo apportato al gruppo. Attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, basato sui primi dati provvisori per l'anno di imposta 2017, per ogni singolo contribuente è stato possibile simulare gli effetti dell'agevolazione proposta e, in base all'incidenza relativo degli incrementi di capitale validi ai fini del rendimento ACE dei contribuenti IRPEF sul medesimo valore dei contribuenti IRES (9,1%), si stimato anche l'effetto per i contribuenti IRPEF.

Di competenza si stima una perdita di gettito come di seguito indicata:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-906,2	-1199,7	-1844,1	-2314,1	-2314,1	-2314,1	-2314,1
IRPEF	-82,7	-109,5	-168,3	-211,2	-211,2	-211,2	-211,2
Totale	-989,0	-1309,2	-2012,5	-2525,4	-2525,4	-2525,4	-2525,4

Milioni di euro

Si riportano di seguito gli effetti di cassa, con un acconto IRES e IRPEF del 75%:

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRES	0	-1585,9	-1419,7	-2327,5	-2666,6	-2314,1
IRPEF	0	-144,8	-129,6	-212,4	-243,4	-211,2
Totale	0	-1730,7	-1549,3	-2539,9	-2910,0	-2525,4

Milioni di euro

La normativa proposta, sostituendo l'agevolazione IRES ("Mini IRES al 15%") prevista in sede di Legge di Bilancio 2019, determina sul Bilancio dello Stato gli effetti come di seguito riportato.

Gli andamenti di cassa indicati nella Legge di Bilancio sono i seguenti:

Cassa RT	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRES	0	-1715,4	-1592,6	-1942,5	-2292,4	-2030,0
IRPEF	0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9
Totale	0	-1947,7	-1808,2	-2205,5	-2602,8	-2304,9

Milioni di euro

Gli effetti differenziali rispetto a quanto già indicato nella relazione tecnica originaria sono i seguenti:

Cassa - differenziale	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRES	0	129,5	172,9	-385,0	-374,2	-284,1
IRPEF	0	87,5	86,1	50,6	67,0	63,6
Totale	0	217,0	258,9	-334,4	-307,2	-220,5

Milioni di euro

Articolo 1-ter

(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento.

Relazione illustrativa

L'emendamento stabilisce un graduale incremento della deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo - già aumentato al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 12, della legge 30

dicembre 2018, n. 145. In particolare, mentre a regime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 60 per cento, in via temporanea, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) è disposta una deducibilità nella misura del 50 per cento.

Effetti finanziari

	2019	2020	2021	dal 2022
IRES	0	-110,6	-173,8	-126,4
IRPEF	0	-33,1	-52,0	-37,8
Addizionale regionale	0	-1	-2	-2
Addizionale comunale	0	-0,5	-0,8	-0,7
Totale	0	-145,1	-228,6	-166,9

Milioni di euro

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina del Patent box)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo

d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Relazione illustrativa

La disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. regime "patent box"), ha richiesto sia un consistente impiego di risorse da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia un rilevante impegno da parte dei contribuenti, in considerazione della complessità e delicatezza della materia. Il predetto impegno, in particolare, si è concentrato, a decorrere dal 2015, sulla stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del relativo reddito agevolabile.

I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d'impresa agevolabile, hanno dato luogo a tempi di attesa non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.

La proposta emendativa ha l'obiettivo di consentire ai contribuenti di accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

Pur tuttavia, al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, la proposta emendativa prevede che, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongono a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idoneità della documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

La disciplina è alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull'accordo disciplinato dall'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e si applica, per tutti i contribuenti che intendano beneficiare dell'agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Il comma 5 mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione. Tale facoltà, tuttavia, viene concessa, qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sia per i soggetti che esercitano l'opzione a regime ai sensi del comma 1, sia per i soggetti che esercitano l'opzione per le annualità pregresse ai sensi del comma 4 l'agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

In particolare, per i soggetti che esercitano l'opzione ai sensi del comma 1, la variazione in diminuzione deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Per i soggetti che esercitano l'opzione ai sensi del comma 4, l'agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, ovverosia a quelli compresi fra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione. Tale somma deve essere

ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Resta ferma l'ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura prevista dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Relazione tecnica

Ai fini di semplificare le procedure di fruizione dell'agevolazione *Patent Box* e di ridurre in misura significativa i costi di *compliance* per i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, la disposizione in esame introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, sostituendo l'attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di *ruling*).

La disposizione proposta, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi determina effetti finanziari correlati alla diversa tempistica della fruizione dell'agevolazione.

Secondo la tempistica vigente per le istanze già presentate dai contribuenti per gli anni 2015-2018, la fruizione dell'agevolazione sarebbe avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022, sulla base della conclusione degli accordi in corso. A regime la fruizione avverrebbe con un lasso temporale medio di tre anni rispetto all'annualità di riferimento.

La disposizione proposta, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda le agevolazioni *patent box* relative alle annualità successive, la misura comporta un recupero in termini di cassa, prudenzialmente non stimato, in considerazione della circostanza che, per effetto dell'accelerazione progressiva che sarebbe stata impressa alle procedure di *ruling* a regime, l'esame delle istanze si sarebbe concluso entro l'esercizio successivo a quello di presentazione.

Va segnalato, infine, che la nuova procedura di fruizione dell'agevolazione, oltre a ridurre significativamente i costi di *compliance* per i contribuenti e per l'Amministrazione, prevede, ai fini di evitare fruizioni indebite, efficaci sistemi di controllo e sistemi sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.

Articolo 3

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019”;

b) al comma 1-bis, le parole “ di cui al comma 1” sono sostituite dalla seguenti: “di cui al presente articolo”;

c) al comma 3, le parole “ di cui al comma 1” sono sostituite dalla seguenti: “di cui al presente articolo”;

Relazione illustrativa

La disposizione proroga, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 70 e 71, della legge n. 145 del 2018), prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un'unica intensità di aiuto pari al 25% per tutte le spese ammissibili all'agevolazione e, al fine di stimolare ulteriormente l'effettuazione di investimenti in ricerca e sviluppo, una nuova media di riferimento in relazione alla quale calcolare l'incremento agevolabile (triennio 2016-2018) atteso che il riferimento alla media fissa (investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel triennio 2012-2014) è ormai troppo risalente nel tempo.

Le lettere b) e c) recano delle modifiche formali dirette a coordinare le disposizioni dell'articolo 3 con la novella introdotta dalla precedente lettera a).

Effetti finanziari

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Credito R&D	0	0	0	-370	-370	-370	0

Milioni di euro

Articolo 4
(Rientro dei cervelli)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.”;

b) il comma 1-*bis*, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020.”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.”;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-*bis*. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.”;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6. I lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.”

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dall'anno 2020.

3. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’agricoltura.”

4. È istituito presso il Ministero degli Esteri il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all’estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.

5. Il Portale di cui al comma 1 è gestito in coordinamento con il Ministero dell’Interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:

- a) Normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;
- b) Documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;
- c) Offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l’Impiego (Cpi);
- d) Offerte di lavoro per persone altamente qualificate;
- e) I concorsi pubblicati dalla PA.

6. Ai fini di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell’Interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

7. All’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “*nei tre periodi d’imposta successivi*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei cinque periodi d’imposta successivi*”;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.”;

c) è aggiunto il seguente comma:

“4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.”

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dall'anno 2020.».

Relazione illustrativa

La norma apporta significative modifiche al regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all'articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010. In particolare, nei commi 1 e 2, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai **lavoratori** che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Inoltre, si dispone alla lettera f) del comma 1 che possono accedere ai benefici fiscali dell'articolo 16, risultante dalle modifiche apportate, i lavoratori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 16. E' previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Nei commi 7 e 8, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Inoltre, si dispone che possono accedere ai benefici fiscali di cui all'articolo 44 del d.l. n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. E' previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Relazione tecnica

La disposizione rafforza le misure agevolative per i soggetti che aderiscono al regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all'articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010.

Ai fini della stima, analogamente a quanto stimato in occasione dell'introduzione del regime agevolato in questione, si ritiene che l'agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti negativi sul gettito fiscale. Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Inoltre la disposizione prevede al comma 7, lett. c), n. 4 che possono accedere ai benefici fiscali di cui all'articolo 44 del d.l. n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

L'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato

Allo scopo di individuare eventuali casi di abuso delle agevolazioni di cui all'art. 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), nell'ambito dell'attività di controllo programmate per le persone fisiche, sono state elaborate liste selettive per gli anni d'imposta 2013 e 2014.

Per l'elaborazione delle liste, in relazione ai percettori di redditi da lavoro dipendente, con riferimento a ciascun anno d'imposta a partire dal 2013, si è proceduto all'incrocio tra i campi dichiarativi relativi alla richiesta di fruizione dell'agevolazione e i dati presenti nell'Anagrafe della popolazione residente, individuando i soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione ma non si sono mai cancellati dall'Anagrafe. I soggetti così selezionati sono stati inviati agli uffici per procedere alle verifiche in contraddittorio con la parte al fine di determinare la spettanza dell'agevolazione.

In media, per ogni atto e per ogni annualità è stata accertata una maggiore imposta di circa euro 7.300 e sanzioni per circa euro 6.300. Pertanto, la riscossione media attesa per atto è, al massimo, di **complessivi euro 13.600**.

Inoltre, considerato, che per la fruizione dell'agevolazione è attualmente essenziale il requisito della cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e che sono stati forniti chiarimenti in merito sia con la circolare n. 4/E del 2011 che con la circolare n. 17/E del 2017, è ragionevole presumere che per gli anni di imposta successivi al 2013 e 2014, la percentuale di positività dei controlli scenda progressivamente.

Pertanto, si può assumere come percentuale media di positività dei controlli tra il 2013 e il 2016 il valore di circa il 10-20%.

In base a tali assunzioni, tenuto conto che l'agevolazione prevista dall'art. 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi e, valutati in 2.400 il numero annuo di contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, si stima che per i periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2016 a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo sostanziale possano essere riscossi al massimo i seguenti importi:

Periodi d'imposta	N. soggetti controllabili	Percentuale di positività	Numero accertamenti	Somme riscuotibili
2013	2.400	10%	240	€ 3.264.000
2014	2.400	10%	240	€ 3.264.000
2015	2.400	10%	240	€ 3.264.000
2016	2.400	10%	240	€ 3.264.000
TOTALE	9.600	10%	960	€ 13.056.000

Pertanto, l'onere annuale calcolabile per gli anni di imposta tra il 2014 ed il 2016 è di circa 3.264.000 euro all'anno per complessivi circa 13 mln per il periodo 2013-2016. Tale onere è stimato per eccesso.

Considerata la tempistica di riscossione degli importi accertati, e in particolare la circostanza che le somme relative al 2013-2016 sarebbero state riscosse nel periodo 2019-2022, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari negativi derivanti dall'introduzione della disposizione.

	2019	2020	2021	2022	2023
Effetti finanziari	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0

Milioni di euro

Articolo 5 **(Modifiche al regime dei forfetari)**

1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del citato decreto".

Relazione illustrativa

La norma adegua il regime forfetario, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2015, n. 190, a seguito delle modifiche allo stesso apportate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

In particolare, in considerazione della possibilità che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario potranno avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir - conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfetario - viene chiarito che i contribuenti che applicano il regime forfetario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali. Peraltro, si sottolinea che dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, questi ha già, comunque, l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versando tramite modello F24 gli stessi, nonché presentando tutte le relative comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza. Conseguentemente per il datore di lavoro, non si configura un sostanziale aggravio di adempimenti.

Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, la disposizione prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.

Al terzo comma, la disposizione integra la disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, di cui all'articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (disposizione la cui efficacia è rinviata al 2020) chiarendo che i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Relazione tecnica

La disposizione chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori - conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma

9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario - devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di meri chiarimenti.

Articolo 6

(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.

Relazione illustrativa

Da tempo è evidente la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana. Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.

Tuttavia, l'attuale regime fiscale prevede l'applicazione dell'imposta di registro pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro. Si tratta di imposte indetraibili per l'impresa che, come tali, incidono fortemente sui costi di costruzione. E', quindi, evidente la necessità di neutralizzare l'incidenza della variabile fiscale nella fase iniziale e propedeutica all'attuazione dei programmi

Pertanto, allo scopo di rendere economicamente sostenibile le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia, dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si rendesse disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali, a condizione di demolirli e ricostruirli (anche con variazione di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.

Per questo, con la norma acclusa, s'intende **introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.**

Viene, altresì, previsto un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.

Relazione tecnica

La disposizione in materia di incentivi alla rigenerazione urbana introduce alcune agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili abitativi da parte di soggetti non IVA, a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili.

In particolare ai trasferimenti in permuta di immobili, ceduti da soggetti non IVA a costruttori o ristrutturatori che entro 10 anni effettuino interventi di recupero con il conseguimento della classe energetica A o B, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, in sostituzione dell'aliquota del 9% per l'imposta di registro e di 100 euro per le imposte ipocatastali previste dalla normativa 2014.

Dall'archivio del Registro (anno di imposta 2016) sono stati estratti i trasferimenti di immobili verso i soggetti interessati dalla proposta che risultano circa 5.000 con un valore dichiarato complessivo di circa 840 milioni di euro.

Per poter individuare gli interventi di ricostruzione post demolizione si è calcolato il rapporto tra il numero di immobili dei centri storici (che non possono essere demoliti) e il numero totale degli immobili in Italia. Tale

rapporto può essere considerato un indice di “non abbattimento” degli immobili e risulta essere di circa il 33%. Al fine di tener conto anche di tutti gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, la percentuale sopra indicata è stata elevata al 45%; sulla base di queste informazioni, si stima che solo il 55% dei trasferimenti saranno interessati dalla proposta.

Calcolando il gettito a normativa vigente e quello stimato sulla base della disposizione in esame, si ottiene una **perdita di circa 40 milioni di euro su base annua.**

Per il 2019, considerando la decorrenza dal 1° aprile 2019, si stima una perdita di gettito di circa 30 milioni di euro.

Articolo 7 (Sisma bonus)

All’art.16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, le parole “zone classificate a rischio sismico 1” sono sostituite dalle seguenti “zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3”.

Relazione illustrativa

La modifica persegue la finalità di estendere, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni previste nel comma 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 e consistenti nel diritto alla detrazione del 75 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione.

Relazione tecnica

La disposizione estende i benefici previsti dall’art. 46-quater del decreto legge n. 50 del 2017 agli immobili situati nelle zone classificate a “rischio sismico 2 e 3”. In particolare interviene sulle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

La detrazione, pari al 75 per cento o all’85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all’acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione, l’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall’anno 2019 all’anno 2021. La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, in assenza di dati specifici, si assume una spesa per interventi in oggetto pari a 120 milioni di euro annui.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-2,7	-31,9	-50,2	-65,7	-54,7	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0
IRPEF/ IRES	0,0	6,2	3,5	3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,0	0,5	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-1,3	-23,3	-44,8	-61,7	-57,8	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0

Milioni di euro

Articolo 8

(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate nel comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

2. Ai fini del comma 1 gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;
- b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale;
- c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
- d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
- e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
- f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
- g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dalla data di emissione;
- h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;
- i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
 - liquidazione della società;
 - operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti.
- l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;
- m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:
 - il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
 - gli strumenti siano convertiti in azioni;
 - si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. È abrogato il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 dello stesso articolo, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da

azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.

Con tale modifica normativa si estende a tutti gli strumenti finanziari con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azione il trattamento fiscale già previsto dall'articolo 2, comma 22-bis, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP. Contestualmente, si prevede l'abrogazione di tale disposizione specifica.

La modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, che ha avviato un'indagine nei confronti della citata disposizione nazionale vigente ritenendo che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disposizione concederebbe un vantaggio selettivo a banche e assicurazioni soggette a vigilanza, prevedendo la non tassazione delle sopravvenienze nel patrimonio netto, che sarebbero invece di regola soggette a tassazione. Le autorità europee hanno pertanto chiesto di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche chiunque sia l'emittente. L'indagine effettuata dalla Commissione europea ha riguardato altri Stati membri dell'Unione europea, cui pure sono state chieste modifiche alle normative nazionali sul trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni ritenute non compatibili con le regole europee sulla concorrenza tra imprese già a partire dal 2019, ragione dell'urgenza per l'adozione della misura in questione.

A tal fine, con il comma 1 viene stabilito che, a determinate condizioni, sia i maggiori valori connessi con le ricordate insussistenze di passività, sia, simmetricamente, i minori valori (riconducibili al ripristino, parziale o totale, del valore degli strumenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il particolare trattamento fiscale previsto dal comma 1 si applica solo qualora: a) la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari derivi dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali; b) gli strumenti finanziari siano diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari; c) gli strumenti finanziari abbiano le caratteristiche indicate nel comma 2.

Più specificamente, secondo il comma 2, gli strumenti finanziari in esame non possono essere sottoscritti o acquistati dalla società emittente o da sue controllate o collegate e il cui acquisto non può essere finanziato dalla società emittente. Riguardo alla durata, gli strumenti devono essere perpetui e non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dall'emissione. Le disposizioni che disciplinano questi strumenti devono prevedere una serie di limitazioni dei diritti del sottoscrittore: in caso di liquidazione dell'attivo, i diritti dei sottoscrittori sono subordinati rispetto a quelli di tutti gli altri creditori dell'emittente; inoltre, eventuali opzioni di riacquisto o di rimborso anticipato possono essere esercitate unicamente dall'emittente; deve essere, infine, prevista anche la possibilità per l'emittente di annullare le distribuzioni relative a questi strumenti e, qualora le distribuzioni siano annullate, le somme non distribuite non possono essere cumulate con quelle successive, né la mancata distribuzione può costituire un caso di insolvenza dell'emittente.

È inoltre previsto che gli strumenti finanziari possono essere oggetto, alternativamente, di: a) riduzione, temporanea o permanente, del valore nominale; b) conversione in azioni; c) meccanismi con effetti equivalenti alla riduzione del valore o alla conversione in azioni. Questi eventi devono essere esplicitamente previsti dalle disposizioni che governano gli strumenti finanziari e possono essere riconducibili unicamente al verificarsi di un evento connesso al livello di patrimonializzazione della società, come ad esempio la riduzione sotto un certo livello del rapporto tra patrimonio netto e attivo di bilancio.

Al fine di prevenire condotte abusive o elusioni poste in essere attraverso l'emissione di strumenti finanziari disciplinati dal presente articolo, il comma 3 fissa due condizioni che gli emittenti devono rispettare per potersi avvalere della disciplina prevista dal comma 1.

Anzitutto, gli emittenti devono comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari per i quali richiedono l'applicazione della disciplina di cui al comma 1. Tale comunicazione deve essere effettuata indicando di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'emissione stessa è avvenuta. Inoltre, i maggiori o minori valori che, per l'applicazione del comma 1, non concorrono alla determinazione dell'imponibile ai fini IRES e IRAP devono essere separatamente evidenziati nella relativa dichiarazione dei redditi IRES e nella dichiarazione IRAP.

Con il comma 4 viene abrogato il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto superato dalla presente disposizione; nel contempo si prevede una disposizione transitoria con la quale si estende il regime della

segnalazione in dichiarazione degli strumenti di cui al comma 3 della previsione in commento anche a quelli emessi in virtù del comma 22, dello stesso articolo 2.

Relazione tecnica

La norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. Il comma 2 della disposizione elenca le caratteristiche che tali strumenti devono possedere per rientrare nel campo di applicazione della norma. In particolare viene stabilito che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

- il valore nominale degli strumenti sia svalutato in modo permanente o temporaneo,
- gli strumenti siano convertiti in azioni,
- venga attivato comunque un meccanismo equivalente ai due punti precedenti,

La disposizione in questione di fatto estende a tutti i settori economici la misura prevista dall'art. 1, comma 149, della legge n. 147/2013, che trova applicazione nei confronti dei soggetti finanziari. In sede di valutazione della suddetta norma non sono stati ascritti effetti in considerazione del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari oggetto della norma sono legate alle imprevedibili variazioni dei mercati. In ogni caso si riteneva che tali effetti fossero di trascurabile entità.

Alla disposizione in esame, coerentemente con la valutazione precedente, non si ascrivono effetti finanziari, alla luce anche del fatto che si può ragionevolmente ritenere che tale tipologia di titoli troverà un utilizzo marginale presso gli operatori economici non finanziari.

Articolo 9

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:

“1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Relazione illustrativa

Con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Relazione tecnica

La norma in esame dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima si ipotizza che l'emendamento determini un incremento pari all'1% delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e si ipotizza che un ulteriore 1% sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente. Applicando i dati e la metodologia utilizzati nelle relazioni tecniche a corredo degli ultimi interventi di proroga delle agevolazioni citate, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno di imposta 2019, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	0,8	8,5	9,6	11,8	10,2	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0
Credito	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-14,4	-6,7	-5,6	-3,4	-5,0	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0

In milioni di euro

Articolo 10
(Aggregazioni d'impresa)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere

conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Relazione illustrativa

Al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale, l'articolo, nel riproporre il cd. *bonus* aggregazione che fu introdotto con l'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, ancor prima, dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del Tuir.

In particolare, la norma, reintroducendo la deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta.

Relazione tecnica

La disposizione prevede per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Ai fini della stima, si è proceduto analizzando i dati delle dichiarazioni dei Redditi 2017, anno di imposta 2016, prendendo in considerazione i dati dei quadri:

- RV per analizzare il disavanzo da concambio per la quota imputata ai beni ammortizzabili;
- RQ, per individuare l'imposta sostitutiva pagata sui maggiori valori conseguenti al disavanzo di cui sopra (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir).

Dai dati disponibili è risultato un disavanzo da concambio depurato della parte già affrancata di circa 154 milioni di euro e maggiori valori per circa 88,2 milioni di euro assoggettati ad una imposta sostitutiva per circa 12,2 milioni di euro.

Considerando la proposta normativa per il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio, con l'ipotesi di esenzione fino a 5 milioni di euro, sono stati ricostruiti i maggiori valori oltre tale soglia individuando di conseguenza da un lato minore imposta sostitutiva e dall'altro maggiori valori che si traducono in deduzioni fiscali per maggiori ammortamenti validi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva è risultata inferiore di circa 5,5 milioni di euro. Il disavanzo imputato a beni ammortizzabili riconosciuto fiscalmente come conseguenza della proposta normativa è risultato di circa 94,9 milioni di euro.

Ipotizzando un piano di ammortamento di 5 anni, una aliquota IRES del 24% ed Irap del 4%, gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Imposta sostitutiva	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	0	0	0	0	0	0
IRES	-4,6	-9,1	-13,7	-18,2	-22,8	-18,2	-13,7	-9,1	-4,6	0
IRAP	-0,8	-1,5	-2,3	-3,0	-3,8	-3,0	-2,3	-1,5	-0,8	0
Totale	-10,8	-16,1	-21,4	-26,7	-26,6	-21,3	-15,9	-10,6	-5,3	0

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell'85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, l'andamento è il seguente:

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-1,6	-3,8	-5,5	-5,5	-3,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-8,0	-12,5	-17,1	-21,6	-26,2	-14,8	-10,2	-5,7	-1,1	3,4
IRAP	0,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,7	-4,4	-2,4	-1,6	-0,9	-0,1	0,6
Totale	-1,6	-13,2	-20,1	-25,5	-29,1	-32,3	-17,2	-11,9	-6,6	-1,3	4,1

Milioni di euro

Articolo 11

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in base ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La norma intende modificare le modalità tramite le quali vengono posti in essere gli adempimenti previsti dal d.m. 24 dicembre 1993, relativamente alla fatturazione dei rapporti di scambio fra l'Italia e San Marino.

In particolare, tenuto conto della peculiarità degli scambi italo-san marinesi, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarità, nonché dell'entrata in vigore, già a partire dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, la norma intende prevedere anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal citato dm 24 dicembre 1993.

L'intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quanto semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolidando i rapporti economici tra i due Stati e introduce un più efficace strumento di compliance nel corretto assolvimento dell'imposta nell'interesse di entrambi gli Stati.

Restano in ogni caso ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge, tra le quali quelle previste per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014, per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per il 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del d.m. 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati, ai sensi dell'articolo 71 del d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle richieste degli operatori di applicare la fatturazione elettronica anche alle operazioni attive e passive tra l'Italia e San Marino.

Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Relazione tecnica

La norma ha natura procedurale e non comporta, conseguentemente, effetti di gettito.

Articolo 12

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;

- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
2. Il primo invio di dati deve essere effettuato ~~entro il~~ nel mese di luglio 2019.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
4. L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato. Per il periodo di vigenza dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza ivi indicate non è considerato il soggetto passivo che ha ricevuto e ceduto detti beni, qualora invii i relativi dati ~~entro il~~ nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Relazione illustrativa

La norma proposta è finalizzata a favorire la *compliance* in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12. Quest'ultima disposizione, anticipando in modo parziale il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 - che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni direttiva 2017/2455 UE, previsto per il 2021- attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale. In considerazione della necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/2245 entro il 31 dicembre 2021, le previsioni del citato decreto legge n. 135, che attribuiscono alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d'imposta per le vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare, sono abrogate.

Ritenendo tuttavia utile, nelle more del completo recepimento delle citate disposizioni unionali, avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari tablet, computer e laptop, la norma proposta pone a carico di dette piattaforme obblighi di natura informativa.

La norma, al comma 1, dispone, pertanto, che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità venute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all'interno dell'Unione europea.

Il comma 2, dispone che il primo invio dei dati deve essere effettuato ~~entro il~~ nel mese di luglio.

Il comma 3 prevede che tale soggetto passivo sia responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Il comma 4 reca una disposizione di carattere transitorio per disciplinare il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tal fine prevede che per tale periodo il soggetto che facilita le vendite a distanza tramite le piattaforme elettroniche non è considerato come soggetto passivo che ha ricevuto e rivenduto detti beni, qualora invii i relativi dati, secondo le modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, nel mese di luglio.

Il comma 5, infine, prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del

5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Relazione tecnica

La proposta emendativa prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

- a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c) a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell'imposta solo in relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

La proposta modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d'imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, meno numerosi e fiscalmente più affidabili dei venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme:

- sostituendo lo spostamento del debito d'imposta sulle piattaforme con la previsione dell'obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
- estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanze di beni e non soltanto a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari:

- con riferimento alla vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2018 con riferimento al contrasto alle frodi IVA derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si stima che, a fronte di un gettito evaso su base annua di 86,1 milioni di euro, sia possibile recuperare il 16,67% del gettito evaso derivante da frodi IVA (14,4 milioni di euro su base annua);
- con riferimento alla vendita a distanza di altri beni (per un complessivo volume d'affari pari a 14,1 miliardi di euro), ipotizzando un tasso di "evasione senza consenso" pari all'11,85%, circa il 50% del tasso di economia sommersa stimato da Istat per il settore del commercio (pari al 23,7%), si stima che la base imponibile evasa sia pari a 1,7 miliardi di euro, cui corrisponde, all'aliquota ordinaria IVA del 22%, un gettito evaso su base annua pari a 367,6 milioni di euro. Sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento al Dl 193/2016 con riferimento all'introduzione delle comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute (spesometro), si stima un recupero di gettito pari al 12% del gettito evaso (44,1 milioni di euro su base annua).

La proposta emendativa comporta, quindi, complessivamente, un recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua. Per l'anno 2019, posto che il primo invio di dati deve essere effettuato entro il mese di luglio 2019, si stima che il recupero di gettito sia ottenibile solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo trimestre dell'anno. Conseguentemente, per l'anno 2019, si stima un recupero di gettito pari a 43,9 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari della proposta emendativa rispetto alla legislazione vigente.

milioni di euro	2019	2020
Norma originaria	71,8	86,1
Proposta emendativa	43,9	58,5
Differenza	-27,9	-27,6

milioni di euro

Articolo 13

(Modifiche alla disciplina dei PIR)

“1. All'articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo:

a) dopo le parole “la predetta quota del 70 per cento deve essere investita”, le parole “per almeno il 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “per almeno lo 0,71 per cento”;

b) dopo le parole “altri mercati regolamentati e”, le parole “per almeno il 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “per almeno lo 0,71 per cento”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 nei piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono elevate al “2,14 per cento”. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono elevate al “5 per cento”.

Relazione illustrativa

Le norme in materia di PIR introdotte con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, commi da 211 a 215), riguardano gli investimenti in PMI, sia attraverso i sistemi multilaterali di negoziazione sia attraverso fondi di venture capital, vincolando un ammontare pari al 7% del totale (3,5 per cento in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e 3,5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital). Si tratta di norme utili ma non di immediata applicazione da parte degli operatori, stante la attuale situazione di mercato. Ciò ha provocato una oggettiva riduzione degli investimenti effettuati utilizzando l’agevolazione PIR.

Per evitare ciò, lasciando dunque invariate le ragioni politiche ed economiche che sottendono sia l’agevolazione PIR che le modifiche ad esso arretrate con l’ultima legge di bilancio, pare ragionevole prevedere una riduzione della quota di investimenti qualificati da destinare alle PMI dal 7 per cento del totale dell’investimento all’1% dello stesso nel primo anno di applicazione; con un progressivo innalzamento verso il tetto del 7 per cento negli anni a venire.

Relazione tecnica

La disposizione interviene nel nuovo regime previsto per i Piani Individuali di Risparmio (PIR) dalla Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, commi da 211 a 215, L. n. 145 del 2018). Tale disciplina impone per i Piani Individuali di Risparmio almeno il 5% degli investimenti qualificati di cui al comma 102 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese radicate nel territorio dello Stato; un ulteriore 5% deve essere investito in quote o azioni di fondi di venture capital (come definiti al comma 213). In particolare, viene prevista una progressione della quota di investimenti qualificati da destinare alle PMI.

Sotto il profilo finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito, considerato che la stessa attiene alla composizione dei PIR e non al trattamento fiscale dei redditi che resta invariato.

Articolo 13 bis

(Misura per incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale)

1. Al comma 90 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “ai fini dell’imposta sul reddito” aggiungere le seguenti “a condizione che le somme siano investite in investimenti qualificati di cui al comma 89, lett. b-ter) per una quota almeno pari al 3,5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente”.

2. E’ fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 88 e seguenti della Legge 232/2016, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Relazione illustrativa

La misura di cui al comma 1, emendativa dell’art. 1, comma 90, della L. 232/2016, è finalizzata ad attrarre gli Enti privati di previdenza obbligatoria ad effettuare investimenti qualificati in economia reale anche attraverso l’acquisizione di quote o azioni di Fondi per il Venture Capital (art. 1, comma 206 e seguenti, L. 145/2018).

L’attuale assetto normativo già consente agli Enti privati di previdenza obbligatoria di accedere a tali strumenti per effettuare investimenti in economia reale. Fermo restando che l’investimento in economia reale è volto al finanziamento delle imprese, tramite investimenti in titoli di capitale, obbligazioni corporate, OICR, FIA immobiliari e altri fondi d’investimento alternativi, le Casse previdenziali dunque già utilizzano le fattispecie elencate all’art. 1, comma 89, della L. 232/2016 che comprendono già, anche se in modo ampio, le suddette tipologie di investimenti in economia reale.

Per dare maggiore impulso agli investimenti in economia reale, la misura in oggetto “condiziona” l’esenzione fiscale prevista dalla norma, al possesso di una quota minima di investimenti in economia reale, come indicati nella disposizione citata all’art. 1, comma 89, della L. 232/2016, così come modificata dall’art. 1, comma 210, L. 145/2018.

Nel dettaglio, per accedere al beneficio in termini di detassazione, gli enti previdenziali privati devono infatti investire almeno il 3,5% degli attivi in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital come specificato al comma 89, lett. b-ter). Ciò anche indipendentemente dalla detenzione in portafoglio degli ulteriori strumenti indicati dal comma 89 della L. 232/2016.

Al comma 2 è prevista una salvaguardia per il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati in vigenza dell’art. 1, comma 88 e seguenti della L. 232/2016, fino all’entrata in vigore della nuova disposizione.

Relazione tecnica

La misura di cui al comma 1 introduce un vincolo sull’attività di investimento degli Enti privati di previdenza obbligatoria per il riconoscimento dell’esenzione fiscale prevista ai sensi del comma 90 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dal punto di vista delle casse dello Stato ciò si traduce in un non quantificabile a priori effetto positivo, per via della minore esenzione fiscale complessiva che i contribuenti potrebbero ottenere.

Articolo 14

(Enti Associativi Assistenziali)

1. All’articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: « religiose, » sono aggiunte le seguenti: « assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), ».

IN ATTESA DI DEFINIZIONE RILL

Relazione tecnica

Dal punto di vista finanziario la misura non comporta sostanziali effetti in quanto ripristina la legislazione previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 e i soggetti interessati dalla modifica per l’anno 2017 non hanno sostanzialmente modificato i loro comportamenti in sede dichiarativa come si evince dall’elaborazione dei primi dati provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria (*l’Agenzia ha precisato che in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-sexies del Dl 148/2017, l’articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del Terzo settore. Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti. Invece, dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non potranno più fruire della predetta decommercializzazione*).

Articolo 15

(Sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell’attività libero-professionale e l’inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell’esercizio della libera professione, in particolare per favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell’evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti all’attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

2. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”.

Relazione illustrativa

La norma consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti, di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e n. 103/1996, fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni, nell’ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, di attuare forme aggiuntive di tutela a sostegno del reddito, assistenza e welfare, nonché, in particolare, favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, consentendo agli enti di operare a tutela dell’attività libero-professionale con una serie di misure di sostegno attualmente non previste nell’ambito delle prestazioni erogate dagli enti in esame.

Tra le finalità indicate dalla norma a favore dei professionisti e, in particolare, dei giovani di cui si intende favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle professioni, si evidenziano le seguenti misure che, conseguentemente, si prevede gli enti possano attivare:

- polizza sanitaria integrativa (a presidio delle malattie e a vantaggio della prevenzione);
- tutela contro la disabilità o eventi di particolare gravità del professionista o dei superstiti che versino in condizioni di bisogno (LTC);
- ospitalità in case di riposo ed assistenza;
- tutela per la maternità e genitorialità del professionista;
- tutela dell’invalidità temporanea all’esercizio della professione, ovvero in caso di perdita significativa del reddito per ragioni indipendenti dalla volontà dell’iscritto;
- sostegno per l’avvio della previdenza complementare;
- tutela contro i rischi legati all’esercizio della professione (polizza RCP);
- istituzione di fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito del professionista (incremento della *tranche junior* e del *loan-by-loan*) e attività di consulenza per l’accesso al credito;
- misure di sostegno in conto interesse dei mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, del primo studio professionale e della dotazione necessaria all’esercizio professionale;
- misure di sostegno (ad. es. prestiti d’onore) per il completamento degli studi, delle specializzazioni e il conseguimento di *master* specialistici;
- attività di studio e ricerca finalizzati al sostegno, allo sviluppo ed all’evoluzione delle attività professionali.

Relazione tecnica

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di enti di diritto privato, e atteso che la stessa disciplina degli enti privatizzati, ai sensi dell’art. 1, commi 1-3, del Dlgs. 509/1994, dispone che detti enti non usufruiscono di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, o altri ausili pubblici di carattere finanziario. I predetti enti, inoltre, non sono assoggettati alla disciplina in materia di Tesoreria dello Stato, di cui alla legge n. 20.10.1984, n.720.

Alla norma non sono ascritti effetti negativi o criticità sui saldi previdenziali degli enti in esame in quanto la disposizione indica le modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per le finalità perseguite e per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento; cui si provvede a valere su una quota, nella misura massima del 5 per cento, delle risorse generate dai rendimenti lordi cumulati del patrimonio degli enti privatizzati, a salvaguardia, pertanto, dell’equilibrio e della stabilità finanziaria di lungo termine degli enti. Al riguardo, in ordine all’impatto sui bilanci tecnici degli enti gestori e la quantificazione delle risorse finanziarie potenzialmente destinabili al finanziamento delle misure indicate nella disposizione, sono stati utilizzati i dati già impiegati per la relazione tecnica alla legge 232/2016 – L. di Bilancio 2017 (art. 18 -AC 4127-*bis*) in materia di patrimonio e tassi di rendimento; considerando che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati ammonta, a valori di mercato, a circa 80 miliardi di euro. Degli investimenti effettuati, la quota più rilevante delle attività è costituita dai titoli del debito (*fonte*: Relazione annuale COVIP per il 2017). Pertanto, considerando prudenzialmente che gli enti intendano utilizzare per l’espletamento delle finalità evidenziate dalla norma l’intera quota del 5% dei rendimenti lordi cumulati dei rispettivi patrimoni, e stimando il rendimento realizzato a partire dal 1995, anno della privatizzazione di detti enti, è stato valutato per l’insieme delle Casse privatizzate (*fonte*: AdePP, l’Associazione degli enti di previdenza privati e privatizzati) uno *stock* pregresso dei rendimenti lordi di circa 900 milioni di euro. A decorrere dal 2019, applicando un tasso di rendimento del 4% (al lordo dei costi e della fiscalità) si può stimare, prudenzialmente, un incremento annuo pari a 100 milioni di euro.

Con riferimento alle risorse reperibili e occorrenti per l’attuazione della norma in argomento, per utilizzo dei rendimenti lordi del patrimonio si intende la somma data delle voci rilevabili dai bilanci consuntivi degli enti,

riferite ai proventi di natura patrimoniale e/o finanziaria, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla contribuzione previdenziale, che rimane vincolata per assicurare le finalità Costituzionalmente previste in materia di prestazioni obbligatorie.

L'intervento legislativo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina vigente, consente infatti agli enti di sostenere gli oneri per le finalità perseguite con la presente norma a condizione che sia rispettato il requisito dell'equilibrio finanziario e, pertanto, fermo restando quanto già disposto in materia di vincolo della riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere, ai sensi dell'art. 1, c. 4, lett. c) del Dlgs. 509/1994, e in materia di previsione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio, di cui all'art. 2, c. 2, del predetto Dlgs. 509/1994; in coerenza con le indicazioni risultanti dai bilanci tecnici degli enti privatizzati di previdenza, redatti con i criteri determinati con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2007.

Articolo 16

(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento ~~e riducono del 15 per cento il fondo per il trattamento accessorio del personale~~ fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia ~~riducono del 15 per cento il fondo per il trattamento accessorio del personale~~ e applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Articolo 17

(Piano grandi investimenti nelle Zone economiche Speciali)

1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, è istituito un Fondo denominato "Piano grandi investimenti - ZES" a cui sono destinati 300 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Il Fondo può essere utilizzato per investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Fondo o di una sua parte con soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il Sud sono disciplinate le linee di attività del Fondo di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Fondo, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

5. Il soggetto gestore o i soggetti individuati stipulano un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione [ovvero dai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo] ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 1 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata al soggetto gestore, aperta presso la Tesoreria dello Stato. [da verificare con il MEF]

6. All'onere derivante dal comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del DL n. 91 del 2017.

Allo scopo, facendo seguito alle misure di *enforcement* delle ZES contenute nel recente decreto-legge sulle Semplificazioni, si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.

Nel complesso della disposizione, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte, in sede di conversione del DL n. 135 del

2018 che già consente un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro ad investimento.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, trovando integrale copertura nelle risorse stanziare per gli anni 2019 e 2020 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Capo II **Misure per il rilancio degli investimenti privati**

Articolo 18 *(Garanzia sviluppo media impresa)*

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, una sezione speciale, con una dotazione di euro [150 milioni], destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di una quota delle prime perdite su portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale [e fino a 30 anni] erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati [per almeno il 60 per cento] a investimenti in beni materiali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'impiego delle risorse del Fondo non utilizzate a valere su: (i) la sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004; (ii) le risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47; (iii) la riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, nonché mediante [...].

Relazione illustrativa

Il comma 1 introduce una forma di garanzia pubblica, concessa da una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia (FCG) che opera esclusivamente su portafogli di finanziamenti, destinata agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (credito fondiario ed edilizio, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e *small mid cap*, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni. La garanzia del FCG (protetto dalla garanzia di ultima istanza dello Stato) concessa in agevolazione o a parametri di mercato potrebbe assicurare l'accesso al credito delle medie imprese e delle *Small Mid Cup* anche per finanziare investimenti di più lungo periodo (e la crescita delle PMI). Il comma 2 innalza a 3,5 milioni dell'importo massimo garantito dal Fondo centrale di garanzia PMI per operazioni su portafogli di finanziamento.

Art. 18-bis

(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Ove compatibile con gli specifici obiettivi di sviluppo perseguiti dai singoli interventi e con le risorse finanziarie disponibili, i provvedimenti per l'incentivazione della attività imprenditoriali adottati dal Ministro dello sviluppo economico si conformano a principi di continuità, accessibilità, contenimento degli oneri a carico dei beneficiari e piena conoscibilità da parte dei medesimi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le politiche di bilancio e la pianificazione degli utilizzi di risorse finanziarie pubbliche tengono conto della programmazione triennale degli interventi. Il Ministro dello sviluppo economico pubblica, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel portale istituzionale relativo agli interventi attivi, indicando l'eventuale data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande e di chiusura dei termini stessi.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, il primo periodo e il terzo periodo sono soppressi.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede alla ricognizione delle esistenti sezioni speciali e riserve del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e alla razionalizzazione, anche mediante soppressione, di quelle a valere delle quali non siano state rilasciate garanzie da oltre due anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse rivenienti dal predetto intervento di razionalizzazione entrano nella piena e libera disponibilità del medesimo Fondo per finanziarne la ordinaria attività. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà effettuato il coordinamento redazionale della normativa del Fondo.

8. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.

9. Nelle Regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera, fatta salva la volontà della Regione di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine.

10. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di "social lending" e di "crowdfunding", progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

11. La garanzia di cui al comma 14 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 14, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 14 e 15, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 15, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 recante "Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche" e della eventuale, successiva normativa in materia.

Relazione illustrativa commi 1 e 2

La norma introduce un principio di tendenziale continuità e programmazione nell'adozione degli interventi di sostegno alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché strumenti volti a consentire la conoscenza delle possibilità di finanziamento pubblico da parte dei destinatari degli interventi.

L'iniziativa, espressione del principio fondamentale di buon andamento e dei criteri di efficacia, pubblicità e di trasparenza dell'agire amministrativo, raccoglie anche le istanze del mondo imprenditoriale, che nella

pianificazione dei propri investimenti avvertono l'esigenza di una maggiore consapevolezza circa il sostegno che dalle istituzioni pubbliche può pervenire e circa la relativa consistenza.

La norma, ora proposta con riferimento ai soli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ha, peraltro, un'evidente vocazione generale, che la rende di potenziale estensione a tutte le pubbliche amministrazioni.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico delle finanze pubbliche.

Relazione illustrativa commi da 3 a 7 (Semplificazione gestione Fondo di garanzia PMI)

La norma intende razionalizzare il quadro normativo di riferimento del Fondo di garanzia per le PMI. La norma proposta prevede, in primo luogo, l'abrogazione del decreto ministeriale 31 maggio 1999, regolamento recante "criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Come è noto, tale decreto, ormai ventennale, è stato ampiamente deregolamentato da numerosi interventi di legge e i suoi contenuti sono divenuti, anche sul fronte del mutato quadro normativo comunitario, ampiamente superati.

Analogamente superati, per effetto di successivi interventi legislativi, sono anche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, per i quali si propone, pertanto, l'abrogazione.

Alla luce delle predette abrogazioni, viene disposto (comma 1) che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma mira anche a recuperare le risorse allocate su sezioni speciali e riserve del Fondo di garanzia che, da anni, non registrano movimentazioni per nuove concessioni. Al riguardo, la norma dispone che la soppressione di tali sezioni e riserve, delegandone l'individuazione a un decreto ministeriale di ricognizione.

Infine, con l'obiettivo di un complessivo riordino della disciplina del Fondo, rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'operazione di coordinamento redazionale della normativa del Fondo.

Relazione tecnica commi da 3 a 7 (Semplificazione gestione Fondo di garanzia PMI)

Si tratta di una norma di razionalizzazione e semplificazione e della normativa e di profili gestionali del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Relazione illustrativa commi 8 e 9 (Modifiche al DLGS n. 112 del 1998)

L'articolo 18 del d.lgs. n. 112/98, nell'elencare le funzioni amministrative conservate allo Stato, alla lettera r), menziona "la gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", disponendo altresì che "Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi ...".

Obiettivo primario della norma è di conservare la gestione "accentrata" del Fondo di garanzia per le PMI. Il Legislatore ha, dunque, scartato la scelta della "regionalizzazione" del Fondo di garanzia per le PMI, nella consapevolezza che un fondo di garanzia è tanto più efficace ed efficiente quanto più il suo portafoglio garanzie è esteso, granulare e differenziato (settorialmente, geograficamente, ecc.), delineando un sistema in cui l'intervento nazionale di garanzia può ritrarsi davanti a un sistema regionale della garanzia che risulti solido, strutturato ed efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle PMI.

Tuttavia, molte Regioni stanno recentemente facendo ricorso alla lettera r) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Infatti, con l'attivazione della lettera r), le PMI regionali possono accedere al Fondo di garanzia solo se si associano a un confidi (sostenendone i relativi costi); resta precluso l'intervento diretto tramite la banca finanziatrice.

Nelle Regioni che hanno, finora, fatto ricorso alla lettera r) si è osservato un netto calo dell'operatività del Fondo di garanzia. In questi termini, l'attivazione della lettera r) introduce un barriera all'accesso al Fondo di garanzia (nella modalità della "garanzia diretta") e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.

Pertanto, si propone di abrogare il secondo periodo della citata disposizione, lasciando che le misure di sostegno all'attività dei confidi – attori sicuramente importanti per ampliare e facilitare l'accesso al credito delle PMI – trovino una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate e mai a danno delle imprese. La norma ha comunque cura di consentire un congruo periodo di adeguamento nei territori regionali che già hanno aderito alla facoltà prevista dalla lettera r), prevedendo che la limitazione dell'intervento del

Fondo alla controgaranzia rimanga in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera, fatta salva la volontà della stessa Regione interessata di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine.

Al riguardo, si rileva che il Governo, anche nell'ambito del recente progetto di *ristrutturazione del Fondo di garanzia* ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo nuovi e importanti spazi per l'operatività proprio dei confidi.

Il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100% in favore dei confidi più solidi, le "operazioni a rischio tripartito", la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa "delega" nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese *start-up* e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90% se co-finanziata con risorse regionali, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi, rappresentano strumenti in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi.

Soluzioni, quelle elencate, che fanno leva su meccanismi di incentivazione e di premialità e non, come nel caso della *lettera r)*, su anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza e che, soprattutto, offrono nuove opportunità anche alle imprese, favorendole e non – come nel caso della *lettera r)* – danneggiandole.

Relazione tecnica commi 8 e 9 (Modifiche al DLGS n. 112 del 1998)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. L'eventuale incremento dell'operatività del Fondo che potrebbe determinarsi per effetto della norma nei territori che al presente hanno aderito alla limitazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre ad essere caratterizzata da gradualità anche per effetto della disposizione di natura transitoria di cui al comma 2, avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo.

Relazione illustrativa commi da 10 a 12 Sostegno al social lending e al Crowdfunding

Il *social lending*, ivi inclusa la branca del *crowdfunding*, rappresentano uno dei fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario.

Attraverso il *social lending* famiglie e piccole e medie imprese possono essere finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. L'incontro tra domanda e offerta di fondi (da parte di privati o investitori istituzionali) avviene su una piattaforma informatica che valuta il merito di credito dei debitori e gestisce i flussi di pagamento tra le parti.

In Italia, il *social lending* non è ancora particolarmente sviluppato, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi.

Di *social lending* si è recentemente occupata anche la Banca d'Italia, emanando specifiche disposizioni (vedi provvedimento dell'8 novembre 2016) per lo svolgimento di detta attività.

Tutto ciò premesso – in un contesto in cui l'accesso al credito bancario per le imprese italiane di piccola dimensione continua a essere, come evidenziato da tutte le più recenti analisi, particolarmente difficile –, il *social lending* può rappresentare, sulla scia delle positive esperienze internazionali sopra richiamate, un canale alternativo e strategico di accesso ai capitali da parte delle PMI.

La norma proposta è finalizzata a sostenere lo sviluppo, in Italia, del *social lending*, valorizzando le potenzialità del nuovo mercato in termini di ampliamento e diversificazione dei canali di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese.

A tal fine, è prevista la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 in relazione, appunto, a finanziamenti erogati, per il tramite di piattaforme di *social lending*, a piccole e medie imprese.

La concessione della garanzia del Fondo, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore può costituire, in tale ottica, una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del *social lending* in Italia.

Tuttavia, l'estensione della garanzia ai finanziamenti di *social lending* impone anche alcune cautele, connessi ai possibili rischi associati al *social lending*.

Tra questi, ad esempio, il rischio di un'allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l'operatività e

compromettendone la stabilità). Altro importante rischio, che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori, può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate al prestito.

A tal riguardo, la norma prevede che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding* debbano essere preventivamente accreditate, a seguito di un'apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

La norma rinvia, infine, a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo, la determinazione della misura massima della garanzia concedibile, nonché i criteri per l'accreditamento delle piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, stabilendo, al riguardo, che tra tali criteri debbano comunque figurare, in considerazione dei rischi potenziali sopra richiamati, la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

Relazione tecnica commi da 10 a 12 Sostegno al social lending e al Crow founding

La norma non produce effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota e sarebbe comunque coperta con le attuali disponibilità finanziarie del Fondo, proprio in relazione ai modesti effetti finanziari associati all'estensione della garanzia alle predette piattaforme. Infatti, come anticipato, la dimensione del mercato italiano del *social lending* è estremamente contenuta. Nel 2015 (ultimo dato ufficiale disponibile), sono stati erogati finanziamenti complessivi per circa 26 milioni di euro, gran parte dei quali hanno interessato famiglie e, in minor misura, piccole e medie imprese.

Anche immaginando una significativa crescita del mercato stimolata dall'intervento in esame, i numeri dell'attività (con esclusivo riferimento ai finanziamenti erogati a PMI) rimarrebbero, comunque, limitati e tali da poter essere assorbiti – in considerazione del basso fabbisogno di risorse notoriamente associato allo strumento di garanzia per effetto del cd. “moltiplicatore” – dalla ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di garanzia, tenuto conto dello stanziamento finanziario già richiesto per il prossimo triennio.

Articolo 19 (Minibond)

Unire alla proposta MEF la seguente proposta MISE:

xx. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

xx. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.500.000,00 ed euro 7.500.000,00.

xx. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

xx. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 10, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 70.000.000 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni e integrazioni.

Relazione illustrativa e tecnica

L'intervento delineato dalla norma mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2,5 a 10 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

L'intervento guarda soprattutto alle medie imprese – non nel senso comunitario ma imprese –, generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese.

L'intervento è attuato nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l'istituzione di un'apposita sezione speciale.

L'intervento è attuato con due modalità:

a) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell'ambito di una *cartolarizzazione tradizionale (true sale)*. In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (*SPV*) e di un *arranger*, individuati nell'ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli, rappresentativi dai nuovi *bond* emessi dalle imprese beneficiari finali, poi collocati presso investitori istituzionali (interessati all'acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed europei, quali BEI, FEI e Cdp). Punti di forza di questa prima modalità di intervento sarebbero la possibilità di applicazione da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari;

b) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell'ambito di una *cartolarizzazione sintetica*. In questo caso, i *bond* rimarrebbero nel bilancio dell'iniziale sottoscrittore. L'*SPV*, come l'*arranger*, sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l'emissione di titoli. Questa seconda modalità attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione. Di contro, potrebbe essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista una assegnazione, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, di 70 milioni di euro.

Articolo 20

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati X milioni di euro nell'anno 2019.
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'X per cento dell'importo garantito.

Articolo 21

(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)

1 All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole "sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto" sono soppresse.
- b) al comma 4, dopo le parole "L'erogazione del predetto contributo è effettuata" sono aggiunte le parole "sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento," e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione".

Art. 21-bis

(Sostegno alla capitalizzazione e al ricambio generazionale)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione o di ricambio generazionale, che intendono realizzare un programma di investimento.

2. I finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto- legge n. 69 del 2013 e il correlato contributo sono concessi:

a) nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento;

b) nel caso di sostegno a processi di ricambio generazionale, a fronte di cambiamenti nell'assetto societario dell'impresa, finalizzate ad assicurare la continuità e/o lo sviluppo dell'attività aziendale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

- a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. Per la concessione dei contributi di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata, a valere su, per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione e o del perfezionamento del ricambio generazionale.

Relazione illustrativa

Le imprese italiane presentano, mediamente, un basso indice di capitalizzazione, anche e soprattutto rispetto alla situazione riscontrabile nei principali paesi industrializzati. Le cause di questa cronica situazione di sottocapitalizzazione sono da ricercare, principalmente, nella preferenza che le aziende italiane hanno sempre mostrato per il finanziamento attraverso capitale di debito – soprattutto bancario, tanto da far qualificare, da molti studiosi e osservatori, il nostro sistema produttivo come “banco-centrico” – rispetto al capitale di rischio. Il tema della sottocapitalizzazione e dell'eccessiva dipendenza dal canale di finanziamento bancario riguarda, principalmente, le imprese di minore dimensione.

Accanto alla descritta situazione di strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, negli ultimi anni, si è registrata, per gli effetti innescati dalla crisi economica e finanziaria, anche una consistente contrazione degli investimenti produttivi. Questa forte riduzione è legata anche alle maggiori difficoltà di accesso al credito riscontrate dalle imprese, connesse anche a una più restrittiva politica di concessione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari.

Anche il tema del ricambio generazionale rappresenta una criticità per le PMI italiane che, spesso, può mettere a rischio anche la stessa continuità aziendale.

L'intervento che si intende proporre mira a incidere sulla situazione sopra rappresentata, incentivando le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese.

L'intervento *de quo* è attuato ricorrendo al collaudato schema della “Nuova Sabatini”. Alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – verrebbe riconosciuto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci, ovvero processi di ricambio generazionale nella guida dell'impresa.

Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell'impresa.

Relazione tecnica:

Per la copertura finanziaria dell'intervento è prevista un'autorizzazione di spesa, a integrazione di quella di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024.

Articolo 22

(Tempi di pagamento tra le imprese)

1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dall'articolo 24 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, è inserito il seguente:

art. 7-ter

(Evidenza nel bilancio sociale)

*Nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore, e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese. Riportano inoltre il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini **massimi** indicati all'articolo 4 e danno conto delle misure poste in essere per rispettare tali termini.*

Articolo 23

(Cartolarizzazioni)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "aperture di credito" sono aggiunte le seguenti "in qualunque forma";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.";

b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole "derivanti dalla titolarità" sono inserite le seguenti: ", in capo alla società di cui all'art. 7.2 della presente legge,";

c) all'articolo 7.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) le parole "degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" sono sostituite dalle seguenti "degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "codice della crisi di impresa e dell'insolvenza";

(b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione e dai portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti.".

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.

4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1. 4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.”.

4) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “di tali contratti, la società veicolo” sono sostituite dalle seguenti: “di tali contratti, la società veicolo d'appoggio”;
- b) le parole “nel bilancio di una banca” sono sostituite dalle seguenti “nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
- c) dopo le parole “si applicano integralmente alla società veicolo” è inserita la seguente: “d'appoggio”.
- d) dopo l'articolo 7.1, è aggiunto il seguente:

“Art. 7.2

(Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati)

1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'art. 7 comma 1 lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'art.7.1, comma 8, primo periodo.

2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.

2) Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 26,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Articolo 24

(Sblocca investimenti idrici nel sud)

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole “e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il Dipartimento delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall’Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all’Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell’Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all’Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all’esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all’Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell’Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell’Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.”;

c) il penultimo periodo è soppresso.

2. Le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI, pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 25

(Dismissioni immobiliari enti territoriali)

1. All’articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo la parola “proprietà” aggiungere “**degli Enti territoriali e**”;

- dopo la parola “Pubbliche Amministrazioni”, le parole “**diverse dagli Enti territoriali**” sono soppresse.

2. All’art. 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la frase finale “e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato” è sostituita dalla seguente: “e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato”.

Articolo 26

(Semplificazioni in materia di edilizia privata)

1. Per gli anni 2019 e 2020, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi in materia di edilizia privata, è rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo 42 del 2004, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro della Soprintendenza l'autorizzazione si intende acquisita.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di cui al numero 3 del comma 1.

Art. 27

(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare)

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento

(UE) 651/2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i Centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
- b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
- d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- c) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
- d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (*KETs*), relative a:
 - i. innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
 - ii. progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
 - iii. sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
 - iv. strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
 - v. sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

- a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
- b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140.000.000,00 (*centoquarantamiloni/00*) di cui:

- c) 40.000.000,00 (*quarantamiloni/00*) per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile (FCS);
- d) 100.000.000,00 (*centomiloni/00*) per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Relazione illustrativa

La cosiddetta "economia circolare" mira, attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate e meno impattanti per l'ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti. Il passaggio dall'attuale modello di economia "lineare" a quella "circolare" richiede un cambiamento delle strategie di policy

e dei modelli di mercato al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali.

Il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica costituisce, pertanto, un fattore decisivo per dare impulso alla predetta transizione, che concorre - tra le altre cose - anche a modernizzare il comparto industriale, apportando benefici sia all'economia che all'ambiente.

La proposta normativa si pone l'obiettivo di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un'economia circolare, fornendo sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare e/o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore.

Nell'ottica di garantire il più ampio accesso allo strumento agevolativo, la misura di aiuto in argomento non prevede particolari restrizioni in merito alla tipologia di soggetti proponenti che possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), nonché centri di ricerca. Possono essere soggetti co-proponenti di progetti congiunti (fino a tre soggetti) anche gli organismi di ricerca.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

Relazione tecnica

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, e anche del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per le imprese, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

Art. 28

(Società di investimento semplice - SIS)¹

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) società di investimento semplice (SiS): la società costituita in forma di società per azioni con capitale fino ad euro 25.000.000,00 raccolto presso investitori professionali e/o *business angel*, mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, con sede legale e direzione generale in Italia, gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 13, comma 2, verificato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;».

2. All'articolo 32-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *g*), è inserita la seguente:

«*g-bis*) alle società di investimento semplice (SIS);».

3. Al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dopo l'articolo 50-*quinqüies* è inserito il seguente:

«Capo IV

SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO SEMPLICE

Art. 50-*sexies*.

(Disciplina delle società di investimento semplice)

1. I soci fondatori di una o più società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*), con capitale complessivo di euro 25.000.000,00 ed i soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono procedere alla costituzione di una o più società di investimento semplice, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000,00, successivamente alla data di deliberazione che approva la messa in liquidazione di una o più delle predette società di investimento semplice.

2. Le società di investimento semplice non possono emettere obbligazioni.

3. Alle società di investimento semplice non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile».

¹ Art.40 testo MISE

Relazione illustrativa e tecnica

La Società di investimento semplice (Sis) si configura come nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in startup non quotate, con il vantaggio fiscale dell'esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice

La Sis, si costituisce con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite business angels, rappresenta una nuova forma giuridica e viene disciplinata nel Testo unico della finanza. La Sis ha come "oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati", che si trovano nella fase "di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività". Dunque di startup.

La Pmi è definita sulla base dei requisiti del regolamento Ue 2017/1129: una società che in base all'ultimo bilancio soddisfa almeno due tra questi tre criteri: meno di 250 dipendenti, totale dello stato patrimoniale al massimo di 43 milioni e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni.

E' precisato che le Sis non potranno emettere obbligazioni. E' altresì stabilito che i soci che hanno costituito una o più Sis, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un'altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

La disposizione potrebbe contribuire ad aumentare gli investimenti in startup a partire dal 2019 che, secondo le previsioni potrebbero raddoppiare rispetto allo scorso anno, raggiungendo una cifra fra gli 800 milioni ed il miliardo di euro. In Italia gli investimenti nelle imprese emergenti sono ancora contenuti, tuttavia, si registra una loro crescita costante. Si è infatti passati dai 240 milioni di euro del 2017 a 500 milioni nel 2018.

La norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29

(Norma programmatica per la pianificazione dell'apertura degli sportelli agevolativi) IN ATTESA MISE

Testo da definire

Art. 30

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta direttiva, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. L'onere per i precitati controlli ed ispezioni è posto a carico delle risorse residue di cui al comma 3, nel limite massimo di 500.000 euro. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il

finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.

Relazione illustrativa

La norma proposta prevede modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle iniziative agevolate nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662/1996, più volte oggetto di interventi del CIPE e del Legislatore.

Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un'intensa attività di gestione con circa n. 1.300 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari n. 12.000 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, risiedono in particolare nella complessità procedurale proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti nonché nella progressiva rarefazione dell'operatività di taluni Soggetti responsabili e Responsabili unici che, nonostante detengano una posizione di centralità funzionale nell'ambito dei rispettivi strumenti, in alcuni casi, ritardano ed omettono l'emissione di determinazioni di propria competenza, in altri casi, dismettono la propria attività causando considerevoli ritardi nella definizione dell'iter procedimentale.

Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti.

La proposta normativa in argomento, anche alla luce della pregressa esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità d'erogazione delle agevolazioni riducendone i tempi, prevedendo altresì procedure semplificate per accertare la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa.

In particolare, il comma 1 della proposta in commento consente al Ministero di autorizzare l'erogazione del contributo sulla base di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, resa dalle imprese interessate nei termini, nelle modalità e secondo gli schemi adottati con circolare ministeriale, attestante, fra l'altro, l'ultimazione dell'intervento nonché la regolarità dei pagamenti dei relativi titoli di spesa. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per le imprese che non abbiano provveduto all'invio della predetta dichiarazione sostitutiva, si prevede che il Ministero accerti la decadenza dai benefici attraverso l'adozione di un provvedimento che riguarderà l'insieme delle imprese interessate e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvaguardando gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute dalle imprese.

Tale disposizione consente pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei procedimenti amministrativi ricompresi nei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministrativo.

Al fine di evitare che la semplificazione si risolva in uno strumento di elusione delle condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni, il comma 2 della norma proposta prevede che il Ministero, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, proceda a successivi accertamenti sugli investimenti realizzati. Nell'eventualità di riscontro di comportamenti elusivi da parte delle imprese interessate, oltre alla revoca del contributo secondo le procedure previste dalle norme di riferimento, è irrogata all'impresa responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Il Ministero entro il 31 dicembre di ciascun anno produce una relazione di sintesi relativa agli esiti dei controlli svolti.

Infine, il comma 3 della disposizione proposta incide sulla destinazione delle risorse, impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali dei patti territoriali risultate disponibili, ovvero che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazioni dei contributi. La disposizione fa salvi gli impegni finanziari già assunti dal Ministero per la realizzazione delle iniziative produttive nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali già approvati. Tali risorse saranno utilizzate dalle Regioni per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. I criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse, nonché i principi per l'attuazione e la gestione dei richiamati progetti di sviluppo da parte delle Regioni, sono stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, anche valorizzando, secondo una logica di continuità operativa, i modelli gestionali efficienti e le positive capacità organizzative dei Soggetti che hanno garantito la funzionalità dei Patti territoriali. Resta impregiudicata l'assegnazione, prevista dalla vigente normativa, al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012, delle economie riferibili allo strumento dei contratti d'area.

Relazione tecnica

La norma proposta incide sui circa n. 1.300 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulle misure) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa n. 650 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Le previsioni in commento consentiranno pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministrativo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa.

Sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si premette, sulla base dei dati estratti a gennaio 2019, le disponibilità sui conti di tesoreria presso la Cassa depositi e prestiti destinate all'attuazione degli interventi agevolati nell'ambito dei due strumenti negoziali, risultano pari ad euro 446.257.799, di cui 116.358.177 appostate sul conto di tesoreria n. 29851 relativo ai Contratti d'area ed euro 329.899.622 appostate sul conto di tesoreria n. 29852 relativo ai Patti territoriali.

Quanto agli oneri relativi allo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 500.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell'ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di de-finanziamento). Alla data del 31 luglio 2018 le risorse appostate sul predetto conto di tesoreria n. 29852 ammontano a circa euro 15.000.000, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa euro 36.500.000, calcolato sulla base dell'incidenza dei provvedimenti giudiziali sfavorevoli che si attestano intorno al 50%.

Si precisa che rispetto ai circa n. 1300 interventi non ancora definiti, l'amministrazione, sulla base dei dati gestionali relativi ai due strumenti, stima che circa n. 650 iniziative possano essere interessate da dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 per un possibile fabbisogno pari a circa euro 50.000.000 per entrambi gli strumenti negoziali. Peraltro detto importo risulta alquanto sovrastimato in quanto suscettibile di ridursi, in fase di attuazione della norma, per effetto di possibili rideterminazioni o decurtazioni del contributo spettante a seguito delle verifiche amministrative che verranno condotte su ciascun intervento completato. In considerazione dell'esperienza gestionale dei competenti Uffici, il fabbisogno stimato, a seguito delle verifiche predette potrebbe ridursi del 15%. Non è peraltro escluso che nel novero delle imprese considerato, possano esserci realtà imprenditoriali che a vario titolo hanno cessato la propria attività. Pertanto, l'importo necessario si riduce a circa euro 42.500.000.

Con riferimento ai flussi finanziari dei conti di tesoreria afferenti ai Patti territoriali e ai Contratti d'area, le effettive erogazioni registrate nell'anno 2018 a favore delle iniziative imprenditoriali ricomprese nei due strumenti negoziali risultano complessivamente pari a euro 7.688.261,84.

Tenuto conto dei tempi di attuazione della norma (60 giorni per l'adozione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico, cui si aggiungono 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese interessate), nonché dei tempi necessari per i successivi riscontri istruttori (verifiche amministrative, ricezione dei DURC, verifiche ai sensi della disciplina antimafia), le proiezioni di spesa relative all'erogazione del precitato importo stimato (pari ad euro 42.500.000), si attesterebbero per l'anno 2019 a circa euro 12.750.000 e a circa euro 29.750.000 per l'anno 2020.

Di contro, in considerazione dei procedimenti interessati dalla decadenza, che si stima possano riguardare n. 650 iniziative, si renderanno disponibili considerevoli risorse, ora immobilizzate, pari ad almeno 70 milioni, da destinare nella misura di circa euro 40.000.000 a nuovi interventi di cui al comma 3 per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Detti interventi daranno luogo a profili di spesa non prima del 2022 considerati i tempi di attuazione delle nuove misure e quelli di realizzazione e rendicontazione delle iniziative che saranno ammesse alle agevolazioni, che in ogni caso rispetteranno gli equilibri di finanza pubblica. Le restanti economie pari a circa euro 30.000.000, relative allo strumento dei Contratti d'area, saranno destinate al Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 31

(Agevolazioni per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI)

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*);
 - b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro;
3. Per l'accesso alle agevolazioni di comma 1 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
 - a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
 - b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
 - c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000;
 - d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
 - e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
4. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono destinati 100.000.000,00 (centomilioni) di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 32

(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Il Ministero dello sviluppo economico procede all'assegnazione automatica, in favore delle amministrazioni comunali, di contributi, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a misure di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all'uso pubblico, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile;
3. Gli interventi e le forniture previsti nei progetti di cui al comma 1 devono essere avviati entro il 15 ottobre 2019. A tale fine, per data di avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori o di erogazione delle forniture.
4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più progetti di cui al comma 1, a condizione che essi:
 - a) non siano stati già approvati ai fini del finanziamento;

b) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi privati, nazionali o strutturali di investimento europeo;

c) siano aggiuntivi rispetto a quanto previsto nella prima annualità del programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascuna amministrazione comunale, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le classi demografiche di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito indicato:

- a) alle amministrazioni comunali con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;
- b) alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- c) alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 85.000,00;
- d) alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 110.000,00;
- e) alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 20.001 e 60.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 120.000,00;
- f) alle amministrazioni comunali con popolazione superiore compresa tra 60.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 140.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000.

6. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

7. Le amministrazioni comunali possono realizzare i progetti anche congiuntamente, definendo un piano di attuazione coordinata, fermo restando che il contributo è concesso dal Ministero dello sviluppo economico in favore di ciascun ente locale.

8. Le amministrazioni comunali danno attuazione agli interventi o procedono alle forniture nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con riferimento agli adempimenti da ottemperare in fase di gestione, esecuzione e monitoraggio delle attività finanziate classificando le opere sotto la voce «Contributo MiSE DL Crescita».

9. Ai fini dell'erogazione dell'anticipo del contributo, ciascuna amministrazione comunale è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 14, la determina a contrarre redatta in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 32 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la determina a contrarre procede a erogare in anticipo il 50 per cento del contributo previsto, previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori o dell'attivazione della fornitura, mediante confronto dei dati e delle informazioni inserite dall'amministrazione comunale beneficiaria nel sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDPA" di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.

11. Ai fini dell'erogazione del saldo, l'amministrazione comunale è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 14, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nel caso di lavori pubblici, mentre, nel caso di forniture, è tenuta a trasmettere la verifica di conformità rilasciata dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre che l'ultimo quadro economico approvato che tenga conto anche delle eventuali economie di gara.

12. Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la documentazione di cui al comma 12, procede a erogare il saldo, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 6, determinato come differenza tra il costo effettivo del progetto, come risultante dal quadro economico trasmesso, e l'anticipo precedentemente erogato ai sensi del comma 11.

13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 giugno 2019, sono definite le modalità e i termini da cui è disponibile la piattaforma informatica per la presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del contributo.

14. Il mancato rispetto del termine di inizio lavori o di attivazione della fornitura ovvero il mancato o tardivo inserimento dei relativi dati nel sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDPA” comporta la revoca del contributo.

15. Il Ministero dello sviluppo economico effettua un controllo a campione sulle attività oggetto di finanziamento.

16. Le risorse non assegnate a seguito della oggetto di revoca sono destinate dal Ministero dello sviluppo economico alla realizzazione di ulteriori interventi a sostegno di progetti nei settori di cui ai commi 1 e 2.

17. L’amministrazione comunale beneficiaria, in adempimento alle prescrizioni in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dà adeguata pubblicità all’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico e alle finalità perseguite.

18. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, l’amministrazione comunale beneficiaria che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è esonerata dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

19. Il Ministero dello sviluppo economico riserva una quota fino allo 0,8 per cento dell’importo di cui al comma 1 allo svolgimento delle attività di gestione dell’intervento di cui al presente articolo.

20. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ... [Riduzione FSC]

Tipologia	Enti	Importo	Totale
> 100.000	45	150.000	6.750.000
60.001-100.000	60	140.000	8.400.000
20.001-60.000	419	120.000	50.280.000
10.001-20.000	707	110.000	77.770.000
5.001-10.000	1.183	85.000	100.555.000
2.001-5.000	2.050	70.000	143.500.000
< 2.000	3.462	60.000	207.720.000
	7.926		594.975.000

CAPO III TUTELA DEL *MADE IN ITALY*

Art. 33

(Introduzione della definizione di marchio storico di interesse nazionale e istituzione del registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il contrasto alla delocalizzazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 11-bis è inserito il seguente:

«11-ter. (*Marchio storico di interesse nazionale*)

1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che hanno assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico nazionale e che sono utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, possono ottenere l’iscrizione del marchio come marchio storico nel registro di cui all’articolo 185-bis»;

b) all’art. 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. I marchi storici di cui all’articolo 185-bis possono essere dichiarati decaduti per ingannevolezza sopravvenuta, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su istanza di chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui, a seguito del trasferimento del sito produttivo principale al di fuori del territorio nazionale, il consumatore possa essere tratto in inganno circa la provenienza commerciale del prodotto o servizio commercializzato con il marchio stesso.

1-ter. Con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono definiti i criteri e le modalità procedurali ed organizzative per l’attuazione del relativo procedimento.

1-quater. Avverso la dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 11-ter è ammesso il ricorso innanzi alla Commissione dei ricorsi ai sensi degli articoli 135 e seguenti.».

c) Dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti articoli:

«185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)

1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.

2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario del marchio.

3. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi, in mancanza dell'istanza del titolare o del licenziatario esclusivo, può procedere d'ufficio all'iscrizione di un marchio nel registro speciale qualora abbia evidenza della sussistenza dei requisiti a tal fine necessari.

185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa).

1. L'impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere un il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

2. A seguito dell'informativa di cui al comma 1, l'impresa procede a individuare i potenziali acquirenti informando ogni tre mesi il Ministero dello sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute e fornendo una relazione per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di acquisto sia stata presentata o accolta, l'impresa comunica al Ministero dello sviluppo economico una relazione a consuntivo della procedura, evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o accogliere le proposte.

3. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, nei casi di conclusione senza esito della procedura di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico e l'impresa titolare o licenziataria del marchio storico avviano una collaborazione per l'individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l'utilizzo del marchio storico stesso. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma entro 60 giorni dall'entra in vigore della presente disposizione.

4. Nei casi di decadenza per ingannevolezza del marchio storico ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, si applica la procedura speciale di amministrazione del marchio di cui al comma 3.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Per le medesime finalità di cui al presente articolo nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 100 milioni, una sezione speciale per la prestazione di garanzie a condizioni di mercato. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma e di erogazione della garanzia.

3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Agli oneri quantificati in euro 400.000,00 per anno, a decorrere dall'annualità 2020, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15, le parole "di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 51,6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

Relazione

I marchi storici sono patrimonio della tradizione industriale italiana e pertanto, attraverso la presente misura, il legislatore intende fornire loro quella concreta valorizzazione che attualmente risulta assente nel nostro ordinamento.

La cronaca economico-finanziaria di questi anni mostra poi che più volte marchi storici italiani sono diventati facile preda di soggetti esteri, che, una volta ottenuta la proprietà dei marchi, hanno diluito, se non annullato, l'italianità dei prodotti contraddisti da quei brand, chiudendo gli stabilimenti produttivi in Italia e spostando la produzione all'estero. Tale fenomeno, nel tempo, impatta sulla ricchezza del Paese con rilevanti conseguenze sul piano occupazionale.

Valorizzando, su ispirazione tratta dalla disciplina prevista per i beni culturali, la storicità dei marchi detenuti da aziende italiane, l'intervento mira anche a disincentivare iniziative che prevedano la chiusura dei relativi stabilimenti produttivi con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando posti di lavoro.

E' inoltre prevista una procedura, quale deterrente per chi abbia acquisito marchi aziendali con le stesse caratteristiche ed intenda cessare o delocalizzare l'attività della quale il marchio è espressione. Tale procedura prevede l'obbligo per l'impresa che annuncia la cessazione o delocalizzazione, di effettuare una comunicazione in tal senso al Ministero dello sviluppo economico, nonché di cercare un acquirente dello stabilimento.

In caso di non esito favorevole della procedura o decadenza del marchio storico, il marchio è amministrato dallo Stato per essere assegnato al titolare delle attività sostitutive finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale.

Relazione tecnica

Al comma 9 si prevede l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione iniziale di euro 100 milioni. Per le medesime finalità, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro cento milioni, una sezione speciale per la prestazione di garanzie a condizioni di mercato. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi di cui al presente comma e di erogazione della garanzia.

Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti - e in particolare per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici - il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi, da assegnare alla DG Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi per le funzioni correlate al registro ed alle procedure relative ai marchi storici. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Agli oneri quantificati in euro 400.000,00 per anno, a decorrere dall'annualità 2020, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15, le parole "di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 51,6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

Art. 34

(Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

1. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese [nazionali ed estere] che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 2, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione "Made in Italy" in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è

consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico con propri decreti disciplina:

- Le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 1, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui all'art. 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
- Le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
- I settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
- Le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.
- Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato i contrassegni di cui ai precedenti capoversi sono inclusi con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nell'elenco delle carte valori di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con propri provvedimenti assicura nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 1.

3. Sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) sono abrogati:

- La legge 8 aprile 2010, n. 55;
- L'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- L'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

- le parole: «la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;
- le parole «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata».

c) L'art. 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: «Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

d) All'art. 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono soppresse le parole da «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma.

4. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

6. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «dall'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, importo questo parzialmente destinato, nel limite massimo per anno pari ad euro 1,5 milioni alla copertura finanziaria delle agevolazioni per la tutela dei prodotti di origine italiana,»

7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 6.

8. All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole “simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti: “inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani”.
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: “Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia”.

9. All'articolo 145 del codice di proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: “e della falsa evocazione dell'origine italiana”;
 - ovunque ricorrano le parole “Consiglio Nazionale Anticontraffazione” sono sostituite dalle parole: “Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding”;
 - al comma 2, dopo le parole “funzione pubblica” sono aggiunte le seguenti: “, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,”.
10. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso il Voucher 3I – Investire in Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
11. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 10 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
12. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 10, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10, 11 e 12 del presente articolo, fissati in misura massima non superiore a 7 milioni di euro per ciascuna annualità, è assicurata dalle risorse disponibili per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
14. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base delle disponibilità finanziarie del capitolo 7476 “interventi in materia di brevettabilità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità” e di quelle rivenienti dall'art. 1, comma 851, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione Europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
15. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005 n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria.
16. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 10, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.
17. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Gli oneri relativi a detti adempimenti sono coperti interamente dell'agevolazione di cui al comma 10.
18. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16 del presente articolo è assicurata dalle risorse disponibili sul capitolo 7476 ““Interventi in materia di brevettabilità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità” ed è fissata nella misura massima di euro un milione per anno.
19. All'articolo 55 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad

una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro 30 mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.».

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'art. 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.

1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

20. Dopo l'articolo 160 del codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Articolo 160-bis. - Procedura nazionale della domanda internazionale

1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice.».

Relazione illustrativa commi da 1 a 3 (Contrassegno “Made in Italy” concesso dallo Stato ai produttori).

La proposta è motivata dalle numerose richieste pervenute dal mondo produttivo in merito all'opportunità di assicurare maggiore tutela all'origine delle merci, alla luce della crescita delle problematiche connesse alla contraffazione riscontrata negli ultimi anni sui mercati esteri (extra-UE) e al fenomeno dell'Italian Sounding (imitazione dei prodotti italiani attraverso evocazione dell'Italia su prodotti con origine di altro Paese).

Se le imprese producono beni con reale origine Italia (ai sensi della norma doganale UE, art 60 codice doganale comunitario) potranno apporre sulle proprie merci un simbolo grafico recante insieme l'emblema dello Stato e la dizione «Made in Italy». Il simbolo grafico, inserito in un contrassegno («tag») antifalsificazione (che è al contempo una “carta-valori”, di diverse tipologie a seconda delle necessità dei produttori), assicura al consumatore finale che il bene è originalmente e effettivamente fatto in Italia; l'uso è previsto solo fuori dall'UE; la produzione delle carte valori è affidata in via esclusiva (dalla Legge 559/1966, art. 2) al Poligrafico dello Stato – IPZS.

La norma definisce il segno descrittivo standard del “Made in Italy” costituito dalla dicitura “Made in Italy”, con lo stemma italiano di cui si vieta a chiunque, l'uso e la registrazione come marchio, in modo che nessuno possa appropriarsene in via esclusiva. La norma prevede il divieto di farne uso anche in funzione descrittiva in relazione a tutti i prodotti che non abbiano il requisito dell'origine italiana.

In altre parole, questo comporta che se ne permette implicitamente l'utilizzo da parte di coloro che lo appongano su beni prodotti in Italia ai sensi delle norme doganali UE. Il segno costituisce poi un elemento rafforzativo di garanzia per il fatto di contenere l'emblema della Repubblica Italiana, che gode della tutela internazionale per gli Emblemi degli Stati sovrani ai sensi dell'articolo 6ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

L'occasione è anche propizia per fare pulizia di vecchie norme accavallatesi negli ultimi due decenni semplificando il quadro legale e di avere via libera anche in sede europea (per una ipotesi di uso futuro del contrassegno anche sul territorio UE). Il legislatore italiano è infatti intervenuto più volte sul “Made in Italy”, con 4 successive leggi piuttosto contraddittorie, spesso in violazione del diritto europeo quanto alla libera

circolazione delle merci sul mercato interno della UE. Tali norme stanno esponendo l'Italia a una procedura d'infrazione (EU-Pilot 4265/12/ENTR) in quanto disposizioni tecniche sull'etichettatura (in relazione alle quali non è stata attivata la procedura di notifica prevista dall'Art. 8 della Direttiva n. 98/34/CE) il cui contenuto sostanziale dà luogo ad una discriminazione di effetto equivalente a restrizioni quantitative alla circolazione delle merci.

Si evidenzia inoltre che, in coerenza con la proposta normativa, occorrerà modificare alcune norme penali in materia di contraffazione.

La misura è nuova per l'ordinamento giuridico italiano, mentre è in uso in altri Paesi terzi, come ad esempio la Svizzera. Essa intende garantire una migliore tutela dei prodotti italiani nei mercati internazionali (Paesi extra-UE), salvaguardando le produzioni manifatturiere tipiche del "Made in Italy" dai tentativi di evocazione e falsificazione, e soprattutto offrendo al contempo ai nostri prodotti immediata riconoscibilità come autenticamente italiani e garantendo i consumatori esteri, poiché se ne certifica l'origine.

Relazione tecnica commi da 1 a 3 (Contrassegno "Made in Italy" concesso dallo Stato ai produttori).

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Relazione illustrativa commi da 4 a 7 (aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'Italian sounding)

Il fenomeno dell'Italian Sounding colpisce in maniera molto forte i nostri prodotti (soprattutto quelli tipici) che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le nostre imprese devono agire per via giudiziaria al fine di tutelarsi, con rilevanti costi da sostenere che a volte rendono difficile seguire questa strada.

Per sostenere le nostre piccole e medie imprese in questo ambito, con il presente articolo si intende costituire un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, ivi inclusi quelli agroalimentari.

Relazione tecnica commi da 4 a 7 (aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'Italian sounding)

Al fine di gestire il ricorso a questo strumento è stato previsto un limite annuale di credito d'imposta per soggetto beneficiario (pari a 30.000,00 euro) ed un plafond generale annuo pari ad 1,5 milioni di euro. Con questo meccanismo, in via teorica (ipotizzando un importo medio di 20.000,00 euro), si potrebbero supportare circa 75 imprese.

La fissazione dei criteri e delle modalità applicative è demandata ad un decreto interministeriale MEF-MiSE.

La copertura finanziaria è prevista dall'utilizzo di una piccola quota parte dei 50 milioni di euro, derivanti dal pagamento dei diritti corrisposti dall'utenza sui titoli di proprietà industriale, oggi destinati alla copertura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Relazione illustrativa comma 8 (divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia).

La proposta mira a tutelare maggiormente i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati, Regioni e Comuni, esplicitandone la tutela e si introduce l'impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Spesso infatti si evidenziano, specialmente sui mercati esteri beni che evocano l'Italia (cd Italian Sounding) con marchi contenenti parole (come ad esempio "mafia"), raddoppiando il danno per l'immagine del Paese.

L'esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimarne una maggiore difesa all'estero.

Relazione tecnica comma 8 (divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia).

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Relazione illustrativa comma 9 (estensione della competenza del CNAC alla tutela dell'Italian Sounding; ed Estensione della composizione del consiglio nazionale anticontraffazione AL MIUR).

La proposta mira ad includere il contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana (cd. Italian Sounding) nell'ambito delle competenze del Consiglio Nazionale Anticontraffazione di cui all'art. 145 del decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n.30, codice di proprietà industriale, prevedendo anche un cambio di denominazione. Tale inserimento si rende necessario alla luce della rilevanza che sempre più va assumendo il fenomeno della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti, causa di una sleale concorrenza con le imprese italiane che investono nella qualità, con conseguenti rilevanti perdite per le imprese italiane.

La disposizione prevede inoltre l'inserimento tra i membri effettivi del Consiglio Nazionale Anticontraffazione anche di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), a fronte della crescente necessità di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti.

Relazione tecnica comma 9 (estensione della competenza del CNAC alla tutela dell'Italian Sounding; ed Estensione della composizione del consiglio nazionale anticontraffazione AL MIUR).

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Relazione illustrativa commi da 10 a 13 (Voucher 3i- investire in innovazione)

Il processo di valorizzazione dell'innovazione può risultare oneroso per le imprese ed in particolare per start up. Ancor di più questo processo è inderogabile per le start up innovative che incontrano ostacoli nel processo di valorizzazione delle proprie invenzioni, anche e soprattutto nella prima fase di questo processo cioè in quella di brevettazione.

Pertanto si intende supportare questo percorso attraverso l'istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:

- 1) Verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive
- 2) Stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- 3) Estensione all'estero della domanda nazionale

I servizi possono riguardare una o più delle predette attività.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico che può prevedere l'utilizzo sia di un soggetto gestore che dei consulenti in proprietà industriale e avvocati che in base alla normativa vigente possono svolgere l'attività di mandatario per il deposito delle domande di brevetto. Il Voucher è concesso all'impresa che lo utilizza per il pagamento dei predetti servizi.

Con il V3I (voucher 3I) si agevolano le start up innovative ad intraprendere la prima fase del percorso di valorizzazione delle proprie invenzioni, basilari per il loro sviluppo.

Con il voucher si completa il raggio di azione di intervento del programma Smart&Start destinato alle start up innovative, anzi in alcuni casi può rappresentarne la parte propedeutica.

Relazione tecnica commi da 10 a 13 (Voucher 3i- investire in innovazione)

La copertura finanziaria degli oneri è prevista a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative (finanziamento del programma Smart&Start destinato alle start up innovative) ed è fissata in misura annua non superiore a 7 milioni di euro. Se si ipotizzasse un importo massimo del voucher pari a 15.000 euro si potrebbero agevolare per anno circa 700 imprese (ipotizzando che non tutti i soggetti interessati utilizzino il voucher nella misura massima).

Relazione illustrativa comma 14 interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (Brevetti+, marchi+, disegni+)

Con l'atto di programmazione introdotto dal presente articolo si intende:

- a) definire preventivamente l'attuazione delle misure consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure di sostegno agevolando quindi le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
- b) conformare i bandi alle esigenze delle piccole e medie imprese, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche con la previsione di agevolazioni che possono rendere più agevole l'accesso al sistema della proprietà industriale, ciò soprattutto in riferimento ai brevetti.

Relazione tecnica comma 14 interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (Brevetti+, marchi+, disegni+)

Il presente articolo non determina nuovi costi per l'amministrazione, trovando copertura finanziaria dalle disponibilità sul capitolo 7476 "Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità" e dalle riassegnazioni di cui all'art. 1, comma 851, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Relazione illustrativa commi da 15 a 18 (Agevolazioni all'uso di "marchi collettivi e di certificazione")

La disposizione in esame si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani.

Il quadro normativo comunitario, infatti, osta all'adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l'adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all'iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell'unione europea oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile od equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza ai vari disciplinari.

Relazione tecnica commi da 15 a 18 Agevolazioni all'uso di "marchi collettivi e di certificazione"

Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, si provvede mediante le risorse dalle risorse disponibili sul capitolo 7476 "Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità" ed è fissata nella misura massima di euro un milione per anno.

Relazione illustrativa commi 19 e 20 (apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il patent cooperation treaty)

Le disposizioni prevedono l'introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ("fase nazionale") in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale". A tal fine vengono previste modifiche all'articolo 55 del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs n. 10 febbraio 2005, n. 30) e l'introduzione dell'articolo 160-bis.

Tali modifiche consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto - prevista dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 marzo 1978, n. 260 - che abbia designato l'Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale" (Euro PCT). Al momento della ratifica del suddetto Trattato, la legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante le norme di attuazione, aveva previsto che la designazione o l'elezione dell'Italia dovesse essere interpretata come equivalente ad una designazione o elezione di domanda di brevetto europeo nella quale fosse designata l'Italia. Ciò in quanto, all'epoca, non era in vigore in Italia una procedura di esame di merito delle domande di brevetto italiane e il legislatore aveva preferito l'utilizzo della sola procedura del brevetto europeo che, attraverso l'esame di merito, costituiva un filtro delle domande che avrebbero potuto poi essere oggetto di convalidazione nazionale.

Oggi, la situazione è fundamentalmente cambiata in quanto già l'articolo 170 del codice, al comma 1, lettera b) prevede l'esame dal momento in cui fosse disciplinata la ricerca sullo stato della tecnica anteriore; ciò che poi è avvenuto con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2007 e con il successivo decreto del 27 giugno 2008.

Introdotta e collaudata ormai da diversi anni la procedura di ricerca di anteriorità e di esame sostanziale delle domande di brevetto in Italia, consente di ammettere la possibilità, prevista dal suddetto Trattato di cooperazione in materia di brevetti, di svolgere presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche la procedura di riconoscimento e di esame nazionale della domanda internazionale, come avviene nella grande maggioranza dei paesi membri del Trattato.

La possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe i seguenti vantaggi:

- una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea,
- la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità;
- la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale;
- maggiori introiti per lo Stato italiano che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.

Relazione tecnica commi 19 e 20 (apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il patent cooperation treaty)

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri

27 marzo 2019 ore 14.20

per lo Stato.

Capo IV

.....

Articolo 35

Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)